SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2017.

Concessione della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. (17A07762) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Malito e nomina del commissario straordinario. (17A07761) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 13 settembre 2017.

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate. (17A07778) . . . . . *Pag.* 2

Ministero della salute

DECRETO 19 ottobre 2017.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», in San Miniato e Calambrone. (17A07755) . . . . . *Pag.* 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale. (17A07766) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale. (17A07767) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 20 ottobre 2017.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (17A07774) . . . . . *Pag.* 7

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale. (17A07775) *Pag.* 9

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale. (17A07776) *Pag.* 10

DECRETO 26 ottobre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (17A07772) . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 26 ottobre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (17A07773). . . . . *Pag.* 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratolino cooperativa edificatrice», in Vaglia e nomina del commissario liquidatore. (17A07753). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea Lavoro società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07745). *Pag.* 14

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Dondolo società cooperativa sociale», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore. (17A07748). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lamarvelous società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07750) . . . *Pag.* 16

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Electrical Service società cooperativa», in San Nicola La Strada e nomina del commissario liquidatore. (17A07743) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europa Trasporti soc. coop. di lavoro a mutualità prevalente a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (17A07744). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurosplendid - Società cooperativa», in Bussoleno e nomina del commissario liquidatore. (17A07746). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italwork service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07747). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logic Group società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07749) . . . *Pag.* 20

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Meeting Service società cooperativa a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore. (17A07751) . . . . . *Pag.* 21

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sestante società cooperativa», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore. (17A07752). . . . . *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 novembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Zurampic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1828/2017). (17A07763) . . . . . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ovixan», con conseguente modifica stampati. (17A07756) . . . . . *Pag.* 25

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentomil», con conseguente modifica stampati. (17A07757) . . . . . *Pag.* 25

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer lattato con glucosio Galenica Senese», con conseguente modifica stampati. (17A07758) . . . . . *Pag.* 26

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer acetato galenica Senese», con conseguente modifica stampati. (17A07759) . . . . . *Pag.* 26

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer acetato FKI», con conseguente modifica stampati. (17A07760) . . . . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aprepitant Ethypharm» (17A07764). . . . . *Pag.* 27

Rettifica della determina n. 1247/2017 del 7 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Efavirenz», «Emtricitabina» e «Tenofovir Disoproxil Teva». (17A07765) . . . . . *Pag.* 28

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (17A07783). . . . . *Pag.* 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (17A07782). . . . . *Pag.* 29

Camera di commercio di Pistoia

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (17A07784). . . . . *Pag.* 29

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rettifica dei nominativi dei decreti di limitazione di funzioni dei titolari dei Consolati onorari in Bregenz (Austria) e Linz (Austria). (17A07777) . . . . *Pag.* 30

Rilascio di *exequatur* (17A07779) . . . . . *Pag.* 30

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. (17A07160) . . . . . *Pag.* 30

Ministero della difesa

Concessione di una medaglia d'argento al valore dell'Esercito (17A07780). . . . . *Pag.* 30

Concessione di una medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri (17A07781) . . . . . *Pag.* 30

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Avipro Precise». (17A07768) . . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felimazole 5 mg» compresse rivestite per gatti. (17A07770) . . . . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SALCHICHÓN DE VIC / LLONGANISSA DE VIC». (17A07771) . . *Pag.* 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 agosto 2017.

Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022. (17A07785)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2017.

Concessione della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1415 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, che prevede che il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettui con decreto del Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli da 778 a 784 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Vista la legge 18 luglio 2017, n. 114, recante conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la resistenza alla Brigata ebraica.

Considerato che la legge sopra richiamata ha riconosciuto che la Brigata ebraica, formazione militare alleata composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera inquadrata nell'esercito britannico, operò durante la seconda guerra mondiale offrendo un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti;

Ritenuto che occorre procedere al conferimento di detta onorificenza;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2017

MATTARELLA

PINOTTI, *Ministro della difesa*

17A07762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Malito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Malito (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 settembre 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malito (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emanuela Saveria Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Malito (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carmine Carpino.

Il citato amministratore, in data 22 settembre 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 ottobre 2017.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malito (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emanuela Saveria Greco, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 26 ottobre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A07761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 settembre 2017.

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;

Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si è provveduto al loro trasferimento al patrimonio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;

Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo Stato Maggiore della Difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalità dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2017

Il direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
SCALA

Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
REGGI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017, n. 1-2106

ALLEGATO

N.	CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI CATASTALI Nuovo Catasto Edilzio Urbano
1	ERM2176	BRACCIANO (RM)	Via Arturo Perugini, n.4	Fg. 23, Part. 474, Sub. 3 con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 6
2	ERM2176-B	BRACCIANO (RM)	Via Arturo Perugini, n.4	Fg. 23, Part. 474, Sub. 2 con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 7
3	ERM2177	BRACCIANO (RM)	Via Arturo Perugini, n.4	Fg. 23, Part. 474, Sub. 4 con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 8
4	ERM2177-B	BRACCIANO (RM)	Via Arturo Perugini, n.4	Fg. 23, Part. 474, Sub. 5 con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 9
5	BCNC	BRACCIANO (RM)	Via Arturo Perugini, n.4	Fg. 23, Part. 474, Sub. 1 e fg.23, part.488
6	EBO0076	BOLOGNA	VIA Parisio, n.7	Fg. 272, Part. 53, Sub. 6 con corte esclusiva al fg.272, part.53, sub. 8
7	EBO0077	BOLOGNA	VIA Parisio, n.7	Fg. 272, Part. 53, Sub. 7
8	BCNC	BOLOGNA	VIA Parisio, n.8	Fg. 272, Part. 53, Sub. 5

17A07778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 ottobre 2017.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», in San Miniato e Calambrone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2015 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», con sede a Calambrone (PI), nella disciplina di «Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza»;

Vista la nota n. 56 del 10 gennaio 2017, con la quale l'IRCCS Fondazione Stella Maris ha presentato al Ministero della salute istanza per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza», nonchè la successiva nota n. 102 del 20 gennaio 2017, con la quale il medesimo Istituto ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma ai sensi del predetto decreto ministeriale 14 marzo 2013;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto, in data 28 febbraio 2017, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità dell'11 gennaio 2017;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 469289 del 3 ottobre 2017, con la quale il presidente della Regione Toscana ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», con sedi in San Miniato (PI), piazza della Repubblica 13 (sede legale) e in Calambrone (PI), viale del Tirreno n. 331, per la disciplina di «Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: LORENZIN

17A07755

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Ibrido	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
17097	Colza	ES Floriel	HS	00	Euralis Semences
17104	Colza	Countri CS	HS	00	Caussade Semences
17105	Colza	Anouk	HS	00	Caussade Semences
17107	Colza	Harome	HS	00	KWS Momont s.a.s.
17108	Colza	Hunivers	HS	00	KWS Momont s.a.s.
17110	Colza	Hulysse	HS	00	KWS Momont s.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07766

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione e di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Basilicata, del 20 gennaio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione della varietà da conservazione di frumento tenero Risciola;

Vista la nota della Regione Basilicata, del 16 maggio 2017, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alla zona di origine, alla zona di produzione delle sementi e al mantenimento in purezza della sopraccitata varietà da conservazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sotto riportata:

Codice	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17855	Frumento tenero	Risciola	Associazione Lucana Cerealisti di Antiche Varietà Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (U.O. Foggia)

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con i territori della Regione Basilicata.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Comuni di Palazzo San Gervasio, Forenza, Maschito, Banzi, Genzano di Lucania, Venosa e Montemilone in provincia di Potenza. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di circa 20 ettari.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 e coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 50 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07767

DECRETO 20 ottobre 2017.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
11151	Colza	Ilia	ISEA S.p.A.	ISEA s.r.l.
11156	Colza	Acrobate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14992	Colza	Alfybrid	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14360	Colza	Amarat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11671	Colza	Austral	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12411	Colza	Cantate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14361	Colza	Carlitat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12410	Colza	Casemate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
13101	Colza	Cassate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12170	Colza	Celest	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11796	Colza	Dalmat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
10594	Colza	Ecarlate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14362	Colza	Eclat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
13555	Colza	Eclipse	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.

11795	Colza	Fregat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
13102	Colza	Granat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12415	Colza	Halifal	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
16382	Colza	Odimat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
13554	Colza	Ombrage	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11157	Colza	Orcat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12499	Colza	PHS 803 cms	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11731	Colza	PHS703 CMS	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11672	Colza	PHS704	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
15566	Colza	Phebus	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
15567	Colza	Philae	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
16057	Colza	Phocea	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11155	Colza	Rachel	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14366	Colza	Radames	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14364	Colza	Ramses	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11154	Colza	Rebecca	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14997	Colza	Regate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12413	Colza	Rejane	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12414	Colza	Rejina	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14363	Colza	Restout	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11797	Colza	Reza	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12412	Colza	Rhea	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
13100	Colza	Ribera	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11158	Colza	Rita	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14994	Colza	Robbins	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14995	Colza	Robinson	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14365	Colza	Rocca	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
16383	Colza	Rosetta	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
16384	Colza	Roustan	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
11794	Colza	Roxane	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
12416	Colza	Sonate	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
14998	Colza	Tramat	Phycomat EURL	Rapsodie s.a.s.
16166	Soia	EM Sole	Schillinger Genetics INC.	Schillinger Genetics INC.; Sipcam Italia S.p.A.
13550	Soia	EM235T	Schillinger Genetics INC.	Schillinger Genetics INC.; Sipcam Italia S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07774

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Veneto, del 14 giugno 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di mais Sponcio;

Vista la nota della Regione Veneto, del 4 gennaio 2017, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alla denominazione e ai responsabili della conservazione in purezza della sopraccitata varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata:

SIAN	Specie	Varietà	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
10379	Mais	Sponcio	Sponcio bellunese	Consorzio di tutela del Mais Sponcio Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli»

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di mais indicata all'art. 1 coincide con il territorio dei Comuni Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero-Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Trichiana in provincia di Belluno.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di mais indicata all'art. 1 è situata Comuni di Fonzaso, Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di 4,5 ettari.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di mais indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 4.000 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07775

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 13 marzo 2017, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di mais Scagliolo di Carenno;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 1° giugno 2017, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alla definizione della zona di origine e ai responsabili della conservazione in purezza della sopraccitata varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata:

SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
18698	Mais	Scagliolo di Carenno	Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - Bergamo

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di mais indicata all'art. 1 coincide con il territorio dei Comuni della Valle di San Martino - Lario Orientale in Provincia di Lecco e Bergamo: Abbadia Lariana (LC), Airuno (LC), Ballabio (LC), Brivio (LC), Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (BG), Carenno (LC), Cesana Brianza (LC), Cisano Bergamasco (BG), Civate (LC), Colle Brianza (LC), Ello (LC), Erve (LC), Galbiate (LC), Garlate (LC), Lecco, Lierna (LC), Malgrate (LC), Mandello Del Lario (LC), Monte Marenzo (LC), Olginate (LC), Oliveto Lario (LC), Pescate (LC), Pontida (BG), Suello (LC), Torre De' Busi (LC), Valgreghentino (LC), Valmadrera (LC), Vercurago (LC).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di mais indicata all'art. 1 è situata comuni di Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (LC), Carenno (LC), Cisano Bergamasco (BG), Erve (LC), Monte Marenzo (LC), Pontida (BG), Torre De' Busi (LC), Vercurago (LC). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di 8.000 metri quadrati.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di mais indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 32 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 800 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07776

DECRETO 26 ottobre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 12 novembre 2013, con il quale al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Anidride solforosa totale e libera	OIV-MA-AS323-04B R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A (I metodo tipo *B)* R2016
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011

17A07772

DECRETO 26 ottobre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-

stro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 12 novembre 2013, con il quale al laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. CE 2016/1784
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II

17A07773

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratolino cooperativa edificatrice», in Vaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Pratolino cooperativa edificatrice» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 2.458.906,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 4.330.965,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.872.059,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pratolino cooperativa edificatrice», con sede in Vaglia (FI) (codice fiscale 01455010486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Alberti (codice fiscale LBRMRC62L29D612Z) nato a Firenze il 29 luglio 1962, ivi domiciliato, via Lamarmora n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07753

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea Lavoro società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «Idea Lavoro società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 130.700,00, si riscontra una massa debitoria di € 187.464,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 56.764,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Idea Lavoro società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10042861004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frasca, nato a Roma, il 25 aprile 1967 (C.F. FRS LSN 67D25 H501M), e ivi domiciliato in via di Tor Fiorenza, n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07745

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Dondolo società cooperativa sociale», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza de «Il Dondolo società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 99.903,00, si riscontra una massa debitoria di € 113.426,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 13.523,00;

Considerato che in data 13 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con la dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Il Dondolo società cooperativa sociale», con sede in Fiano Romano (RM) (codice fiscale 12513501002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Rocco Nichilò, nato a Roma il 23 agosto 1972 (C.F. NCHNLR72M23H501J), e ivi domiciliato in piazza Fernando De Lucia n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07748

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lamarvelous società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza de «Lamarvelous società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 ottobre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 81.612,00, si riscontra una massa debitoria di € 112.992,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 49.011,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Lamarvelous società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 10974831009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Rocco Nichilò, nato a Roma il 23 agosto 1972 (C.F. NCHNLR72M23H501J), e ivi domiciliato in piazza Fernando De Lucia n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07750

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Electrical Service società cooperativa», in San Nicola La Strada e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Electrical Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 70.831,00, si riscontra una massa debitoria di € 825.271,00 ed un patrimonio netto negativo di € -845.743,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite raccomandata, essendo la cooperativa sprovvista di posta elettronica certificata, inviata presso la sede legale della cooperativa, è stata restituita con la dicitura «per compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutatata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita a gli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Electrical Service società cooperativa», con sede in San Nicola La Strada (CE) (codice fiscale 02883670610) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Martiniello (codice fiscale MRT DNC 86E23 A512G), nato ad Aversa (CE) il 23 maggio 1986 ed ivi domiciliato in via Michele De Chiara, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07743

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europa Trasporti soc. coop. di lavoro a mutualità prevalente a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Europa Trasporti soc. coop. di lavoro a mutualità prevalente a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 531.640,00, si riscontra una massa debitoria di € 678.878,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 156.760,00;

Considerato che in data 26 settembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la società cooperativa, a seguito della citata comunicazione, ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento, con nota pervenuta in data 17 ottobre 2016;

Considerato che il competente Ufficio, con nota dell'8 novembre 2016, ha invitato la cooperativa a voler produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza, comprovanti il superamento dello stato di insolvenza e che tale richiesta è rimasta, a tutt'oggi, inevasa;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa Trasporti soc. coop. di lavoro a mutualità prevalente a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale 06038221211) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ilaria Santino, nata a Napoli il 10 settembre 1975 (C.F. SNTLRI75P50F839P) ed ivi domiciliata in Viale Antonio Gramsci, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07744

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurosplendid - Società cooperativa», in Bussoleno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 30 dicembre 2015 n. 178/SAA/2015 con il quale la società cooperativa «Eurosplendid - Società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Marco Cazzara;

Vista la sentenza n. 10/2017 del 29 dicembre 2016 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurosplendid - Società cooperativa», con sede in Bussoleno (TO) (codice fiscale 10633530018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Cazzara, nato a Bologna il 13 gennaio 1980 (codice fiscale CZZMRC80A13A944H) e domiciliato in Torino in via Vespucci, n. 34-*bis*.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07746

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italwork service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Italwork Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.690,00, si riscontra una massa debitoria di € 33.030,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 28.609,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Italwork Service società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11524611008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Rocco Nichilò, nato a Roma il 23 agosto 1972 (C.F. NCHNLR72M23H501J), e ivi domiciliato in piazza Fernando De Lucia n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07747

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logic Group società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Logic Group società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 119.674,00, si riscontra una massa debitoria di € 195.179,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 85.616,00;

Considerato che in data 26 ottobre 2016 e 11 novembre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Logic Group società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 03226791204) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frasca, nato a Roma, il 25 aprile 1967 (C.F. FRSLSN6725H501M), e ivi domiciliato in via Pagani, n. 75.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07749

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Meeting Service società cooperativa a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della «Coop. Meeting Service società cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 ottobre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 125.175,00, si riscontra una massa debitoria di € 180.473,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 55.298,00;

Considerato che in data 26 ottobre 2016 e 11 novembre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2012 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Meeting Service società cooperativa a r.l.», con sede in Guidonia Montecelio (RM) (codice fiscale 09649181006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Geraci, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10 luglio 1970 (C.F. GRCGPP70L-10D005X), e domiciliato in Roma, via Pavia n. 22 .

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07751

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sestante società cooperativa», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina del liquidatore nei confronti della «Sestante società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 15.915,00, si riscontra una massa debitoria di € 53.689,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 37.774,00;

Considerato che in data 13 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'associazione stessa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Sestante società cooperativa», con sede in Tivoli (RM) (codice fiscale 05392661004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Geraci, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10 luglio 1970 (C.F. GRCGPP70L10D005X), e domiciliato in Roma, via Pavia n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 novembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Zurampic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1828/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

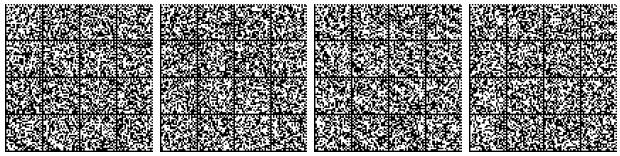

Vista la determinazione n. 613/2016 del 29 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società GRUNENTHAL GMBH ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044727030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZURAMPIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Zurampic», in associazione con un inibitore della xantina ossidasi, è indicato in soggetti adulti per il trattamento aggiuntivo dell'iperuricemia in pazienti con gotta (con o senza tofi) che non abbiano raggiunto livelli sierici target di acido urico con una dose adeguata di un inibitore della xantina ossidasi in monoterapia.

Confezione:

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC/ALU) - 30 compresse A.I.C. n. 044727030/E in base 32: 1BNYRQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,76;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 42,51.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex factory*: € 4 Mln per il primo anno e di 7 Mln per il secondo anno.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* pari a € 4,0 Mln per il 1° anno e di 7 Mln per il 2° anno.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA.

Le condizioni negoziali sopra indicate, relative alla specialità medicinale in oggetto, hanno validità di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di autorizzazione e classificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o dal diverso termine ivi stabilito.

Le condizioni negoziali si rinnovano per ulteriori ventiquattro mesi, con un tetto annuale di 7 Mln qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del presente contratto, una proposta di modifica delle condizioni, conformemente a quanto disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

Qualora una delle parti, almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, faccia pervenire all'altra una proposta di modifica delle condizioni negoziali già vigenti, l'AIFA apre il processo negoziale secondo le modalità previste al punto 5 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zurampic» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ovixan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 987/2017 del 13 ottobre 2017

Medicinale: OVIXAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 043604 014 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 15 g;

A.I.C. n. 043604 026 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 30 g;

A.I.C. n. 043604 038 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 100 g;

A.I.C. n. 043604 040 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 35 g;

A.I.C. n. 043604 053 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 70 g;

A.I.C. n. 043604 065 «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 90 g.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a.

Procedura decentrata SE/H/1088/001/R/001.

Con scadenza il 14 dicembre 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07756

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentomil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 995/2017 del 13 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GENTOMIL.

Codice A.I.C.: 029314.

Confezioni:

A.I.C. n. 029314022 «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 40 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029314046 «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 160 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029314059 «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 80 mg/2 ml,

in adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 029314022 «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 40 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029314046 «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 160 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029314059 «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 80 mg/2 ml;

a:

A.I.C. n. 029314022 «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 029314046 «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 029314059 «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura nazionale,

con scadenza il 15 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07757

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer lattato con glucosio Galenica Senese», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1025/2017 del 18 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RINGER LATTATO CON GLUCOSIO GALENICA SENESE.

Confezioni:

A.I.C. n. 031270 010 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 031270 022 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 031270 034 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 031270 046 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 031270 059 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 1000 ml;

A.I.C. n. 031270 061 - «soluzione per infusione» 1 sacca 50 ml;

A.I.C. n. 031270 073 - «soluzione per infusione» 1 sacca 100 ml;

A.I.C. n. 031270 085 - «soluzione per infusione» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 031270 097 - «soluzione per infusione» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 031270 109 - «soluzione per infusione» 1 sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 031270 111 - «soluzione per infusione» 1 sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 031270 123 - «soluzione per infusione» 1 sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 031270 135 - «soluzione per infusione» 1 sacca 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza l'8 novembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07758

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer acetato galenica Senese», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1027/2017 del 18 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RINGER ACETATO GALENICA SENESE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029868 015 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 029868 027 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 029868 039 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 029868 041 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 029868 054 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 1000 ml;

A.I.C. n. 029868 066 - «soluzione per infusione» 1 sacca 50 ml;

A.I.C. n. 029868 078 - «soluzione per infusione» 1 sacca 100 ml;

A.I.C. n. 029868 080 - «soluzione per infusione» 1 sacca 250 ml;

A.I.C. n. 029868 092 - «soluzione per infusione» 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 029868 104 - «soluzione per infusione» 1 sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 029868 116 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino pp 500 ml;

A.I.C. n. 029868 128 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini pp 500 ml.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07759

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer acetato FKI», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1050/2017 del 25 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RINGER ACETATO FKI.

Confezioni:

A.I.C. n. 030772 014 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 030772 026 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 030772 038 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 030772 040 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 030772 053 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 1000 ml;

A.I.C. n. 030772 065 - «soluzione per infusione» 1 sacca flessibile 250 ml;

A.I.C. n. 030772 077 - «soluzione per infusione» 1 sacca flessibile 500 ml;

A.I.C. n. 030772 089 - «soluzione per infusione» 1 sacca flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 030772 091 - «soluzione per infusione» 1 contenitore rigido plastica 500 ml;

A.I.C. n. 030772 103 - «soluzione per infusione» 1 sacca flessibile 100 ml;

A.I.C. n. 030772 115 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino plastica da 250 ml;

A.I.C. n. 030772 127 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini 500 ml;

A.I.C. n. 030772 139 - «soluzione per infusione» 24 flaconcini 500 ml;

A.I.C. n. 030772 141 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini pe 250 ml;

A.I.C. n. 030772 154 - «soluzione per infusione» 30 flaconcini pe 250 ml;

A.I.C. n. 030772 166 - «soluzione per infusione» 10 flaconcini pe 500 ml;

A.I.C. n. 030772 178 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini pe 500 ml;

A.I.C. n. 030772 180 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino pe 250 ml;

A.I.C. n. 030772 192 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino pe 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07760

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aprepitant Ethypharm»

Estratto determina n. 1829/2017 del 2 novembre 2017

Medicinale: APREPITANT ETHYPHARM.

Titolare AIC:

Ethypharm

194, Bureaux de la Colline, Bâtiment D

92213 Saint-Cloud cedex

France

Confezione:

«80 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363013 (in base 10) 1C8CU5 (in base 32);

«80 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363025 (in base 10) 1C8CUK (in base 32);

«80 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363037 (in base 10) 1C8CUX (in base 32);

«125 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363049 (in base 10) 1C8CV9 (in base 32);

«125 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363052 (in base 10) 1C8CVD (in base 32);

«125 mg E 80 mg» 1 capsula da 125 mg e 2 capsule da 80 mg in blister PA/Al/PVC/Al A.I.C. n. 045363064 (in base 10) 1C8CVS (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

Ogni capsula da 80 mg contiene 80 mg di aprepitant.

Ogni capsula da 125 mg contiene 125 mg di aprepitant.

Principio attivo: Aprepitant

Eccipienti:

Contenuto della capsula

Idrossipropilcellulosa

Sodio laurilsolfato

Saccarosio

Cellulosa microcristallina

Involucro della capsula (125 mg)

Titanio diossido (E 171)

Ferro ossido rosso (E 172)
Gelatina
Involucro della capsula (80 mg)
Titanio diossido (E 171)
Gelatina
Inchiostro da stampa
Shellac
Ammoniaca soluzione, concentrata
Glicole propilenico
Potassio idrossido
Ferro ossido nero (E 172)
Produzione del principio attivo:
Hetero Drugs Limited
S. Nos. 213, 214 and 255,
Bonthapally Village,
Jinnaram Mandal,
Medak District, Telangana, 502 313
India
Produzione del prodotto finito:
Produzione, controllo di qualità, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario:
Ethypharm
Chemin de la Poudrière
76120 Le Grand Quevilly
Francia
Controllo di qualità, rilascio dei lotti:
Ethypharm
Z.I. de Saint Arnoult
F-28170 Châteauneuf en Thymerais
Francia
Confezionamento primario e secondario:
Fareva
Zone Industrielle
29, route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Francia
Indicazioni terapeutiche: prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica altamente e moderatamente emetogena in adulti e adolescenti a partire dai 12anni di età.

«Aprepitant Ethypharm» 125 mg/80 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aprepitant Ethypharm» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista oncologo, pediatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07764

Rettifica della determina n. 1247/2017 del 7 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Efavirenz», «Emtricitabina» e «Tenofovir Disoproxil Teva».

Estratto determina n. 1830/2017 del 2 novembre 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1247/2017 del 7 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2017, Serie generale, n. 169:

si intenda eliminato:

«Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).».

17A07765

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Mario Minutoli snc con sede in Livorno (LI) già assegnataria del marchio 43 LI, ha cessato l'attività di commercio al minuto di oreficeria e ripartizione in data 30 giugno 2017.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 238 del 31 ottobre 2017 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti n. 2 punzoni 43 LI che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di Commercio della Maremma e del Territorio.

17A07783

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 232 del 23 agosto 2017			Punzoni deformati
N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
66RA	Senno Gian Piero	Ravenna	2

17A07782

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

N. marchio	Denominazione impresa	Causa cancellazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
66 PT	Tentazioni d'Oro di Fedi Francesca - via Montalbano, 126/a - Quarrata (PT)	cessata attività	2	-

17A07784

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rettifica dei nominativi dei decreti di limitazione di funzioni dei titolari dei Consolati onorari in Bregenz (Austria) e Linz (Austria).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale n. 5113/579/bis del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2017, relativo alle funzioni consolari del sig. Werner Deuring, laddove è scritto «Il sig. Verner Deuring, Console onorario in Bregenz ...» leggasi: «il sig. Werner Deuring, Console onorario in Bregenz ...».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale n. 5113/583/bis del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2017, relativo alle funzioni consolari del sig. Peter Waenke, laddove è scritto «Il sig. Peter Wanke, Console onorario in Linz ...» leggasi: «il sig. Peter Waenke, Console onorario in Linz ...».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A07777

Rilascio di *exequatur*

In data 31 ottobre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Elizabeth Lee Martinez, Console generale degli Stati Uniti d'America in Milano.

17A07779

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del principato di Andorra, concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 79 del 16 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017.

In conformità al suo art. 19.1, l'Accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2017.

17A07160

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 335 del 20 settembre 2017, al Capitano (ora Maggiore) Antonio Lamorte, nato il 15 aprile 1978 a Torino, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di un dispositivo di Forze per Operazioni Speciali impiegato in un'azione finalizzata alla neutralizzazione di elementi ostili, affrontava l'attacco degli avversari in un cruento scontro, con lucida determinazione e consapevole iniziativa, contribuendo efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della missione. Nel concitato frangente, accortosi del ferimento di un commilitone e della necessità di rinforzare il dispositivo, con spiccato coraggio ed esponendosi a grave rischio, non esitava a raggiungere una posizione tra le più avanzate per incrementare, con il proprio armamento, la risposta di fuoco, contribuendo a impedire che gli insorti prendessero il sopravvento e permettendo l'atterraggio degli elicotteri per il recupero delle forze amiche. Cristallina figura di Ufficiale carismatico che, con la singolare perizia dimostrata in azione, costituisce chiaro esempio di altissime virtù militari e vanto per la propria unità e per l'Esercito». — Qal'ah-ye Now (Afghanistan), 2 ottobre 2010.

17A07780

Concessione di una medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto presidenziale n. 116 datato 23 agosto 2017, al Luogotenente Donato Gerardo Sarli, nato il 30 agosto 1960 a Laurenzana (PZ), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa, localizzava e affrontava un pericoloso individuo armato di pistola, responsabile di un efferato omicidio. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione precludendo ogni via di fuga all'omicida, verso il quale avviava, insieme ad altro militare, una difficile opera di persuasione, riuscendo così ad avvicinarlo, bloccarlo e disarmarlo dopo una violenta colluttazione. L'operazione si concludeva con l'arresto dell'omicida e il sequestro della pistola. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Atella (PZ), 26 - 28 aprile 2016.

17A07781

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Avipro Precise».

Estratto provvedimento n. 609 del 13 ottobre 2017

Specialità medicinale per uso veterinario AVIPRO PRECISE

Confezioni:

fiale da 2500 dosi - A.I.C. n. 103541049
fiale da 5000 dosi - A.I.C. n. 103541052
fiale da 1000 dosi - A.I.C. n. 103541025
fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 103541037
fiale da 10000 dosi - A.I.C. n. 103541064
fiale da 500 dosi - A.I.C. n. 103541013
confezione 10 x 500 dosi - A.I.C. n. 103541076
confezione 10 x 2000 dosi - A.I.C. n. 103541090
confezione 10 x 2500 dosi - A.I.C. n. 103541102
confezione 10 x 5000 dosi - A.I.C. n. 103541114
confezione 10 x 1000 dosi - A.I.C. n. 103541088
confezione 10 x 10000 dosi - A.I.C. n. 103541126

Titolare A.I.C.: Elanco Europe LTD., Lilly House Priestley Road Basingstoke, Hampshire UK.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: DE/V/0218/001/WS/012

variazione di tipo IB. C.II.6 b Modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Altre modifiche.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto:

la revisione dell'etichetta interna e di quella esterna.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07768

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felimazole 5 mg» compresse rivestite per gatti.

Estratto provvedimento n. 611 del 16 ottobre 2017

Medicinale veterinario FELIMAZOLE 5 mg compresse rivestite per gatti.

Confezioni:

Tubo da 100 compresse: A.I.C. n. 103685018

Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685044

Titolare A.I.C.:

Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Regno Unito

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0198/001-003/IB/021

Variazione B.II. e. 1.b.1

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Per la confezione di Felimazole da 2.5 mg

Viene aggiunta la confezione contenente 4 blister da 25 compresse AIC n. 103685057, la cui scadenza è di 2 anni.

Per la confezione di Felimazole da 5 mg

Viene aggiunta la confezione contenente 4 blister da 25 compresse AIC n. 103685044, la cui scadenza è di 2 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.3, 6.4, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del Felimazole 2.5 mg e 5 mg deve essere modificato come in allegato;

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei *mock-ups* debbono essere adeguati alla suddetta modifica dell'RCP.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07770

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SALCHICHÓN DE VIC / LLONGANISSA DE VIC».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 368 del 28 ottobre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «SALCHICHÓN DE VIC/LLONGANISSA DE VIC» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A07771

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-269) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

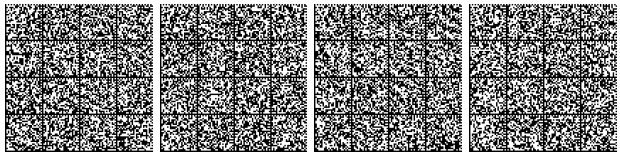

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100171117

€ 1,00